

**DELIBERAZIONE 21 APRILE 2016
183/2016/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 aprile 2016

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr), nonché il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di

- completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 312/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 312/2015/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 433/2015/E/idr (di seguito: deliberazione 433/2015/E/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC), applicabile alle gestioni ex-CIPE e, in particolare, all’art. 4, comma 6, della medesima deliberazione ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del Servizio idrico integrato (di seguito: SII) sono tenuti, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell’anno 2012 senza variazioni (lett. a) e a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità, moltiplicate per il fattore teta 2013, come determinato dal soggetto competente (lett. b);
- l’art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte dell’Ente d’Ambito e di approvazione delle stesse da parte dell’Autorità; in particolare la norma prescrive l’applicazione “fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o dei soggetti competenti” de “le tariffe approvate nel 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni;” (lett. a); a seguito della predisposizione da parte dei soggetti competenti e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle predisposte da parte dei soggetti competenti (lett. b);
- l’art. 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr ha prescritto, per il biennio tariffario 2014-2015, l’esclusione dall’aggiornamento per le gestioni che - a fronte dell’avvenuto affidamento del SII al gestore d’ambito - non abbiano effettuato la prevista consegna degli impianti;
- con la deliberazione 312/2015/R/idr, l’Autorità ha escluso dall’aggiornamento tariffario, per le annualità 2014 e 2015, le gestioni indicate dall’Ente d’Ambito (Provincia di Imperia), tra cui Amaie S.p.a. (di seguito: Amaie o Società), che non avrebbero effettuato la prevista consegna degli impianti al neo individuato gestore d’ambito.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 433/2015/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, al fine di accertare, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario nonché acquisire informazioni sulle tariffe applicate all'utenza dall'1 gennaio 2013;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nei giorni 3 e 4 novembre 2015, ha effettuato la verifica ispettiva presso Amaie, gestore ex-Cipe del servizio acquedotto del Comune di Sanremo, ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Liguria ATO Ovest, in esito alla quale è emerso che:
 - in violazione dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, la Società non avrebbe applicato il moltiplicatore teta 2013 così come deliberato dall'Ente d'Ambito con la delibera 193/2013 (pari a 0,966) (punto 2.2 e doc. 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m. e 2.2.n, allegati alla *check list*);
 - in violazione dell'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, a partire dal 2015 avrebbe applicato un incremento delle tariffe 2014 e 2015, contravvenendo alla prescrizione dell'Ente d'Ambito, contenuta nella delibera 8/2014, di mantenere invariate le tariffe per i medesimi anni (punto 2.2 e doc. 2.2.e_bis, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m e 2.2.n allegati alla *check list*);
 - in violazione della deliberazione 312/2015/R/idr, la società avrebbe continuato ad applicare il medesimo incremento tariffario di cui alla condotta sopra contestata, non rispettando, così, l'obbligo di esclusione dall'aggiornamento tariffario e, in particolare, l'applicazione di un moltiplicatore teta pari ad uno, dalla data di approvazione della deliberazione 312/2015/R/idr, disposta dall'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr (punto 2.2 della *check list*);
- dalle evidenze acquisite ad oggi non risulta che la Società abbia provveduto a cessare le condotte contestate con pregiudizio della certezza e della trasparenza delle tariffe applicate all'utenza

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Amaie S.p.a., per le violazioni delle disposizioni in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato di cui in motivazione ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della

- deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
 4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
 5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
 6. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Amaie S.p.a. (Partita Iva 00399050087), via Armea n. 96, 18038 Sanremo (IM) e, mediante PEC, all'indirizzo amaie@legalmail.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni